PORT AUTHORITY DI PISA SRL
ORGANISMO DI VIGILANZA

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE

Come emerso dalla riunione tenutasi presso la sede della Società, in data 27.06.2022, nel primo semestre dell'anno, l'O.d.V. ha concentrato la propria attività sulla verifica della regolarità delle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, l'attività di controllo è stata esplicata sull'assegnazione di un intervento di particolare rilevanza, come di seguito specificato:

1. INCARICO DI RESPONSABILE DEI LAVORI – FORNITURA SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CAM DARBY – TOMBOLO DOCK:

   l'incarico de quo, il cui avviso era stato pubblicato in data 05.04.2022 e per il quale era stato previsto un costo preventivo di € 20.000,00, è stato assegnato tramite affidamento diretto, a seguito di procedura concorrenziale, senza previa indizione di gara al Geom. Sandro MARZIOTTI. Viene rappresentato che l'incarico è stato affidato per il prezzo finale di € 16.900,00 come offerto dal professionista aggiudicatario.

   L'OdV non ha rilevato anomalie ed ha confermato il pieno rispetto della normativa di settore.

   VARIE ED EVENTUALI:

   L'OdV ha ritenuto opportuno esaminare la delibera ANAC 271 del 07.06.2022 relativa alla cessazione della disciplina emergenziale seguita durante il periodo di particolare

congiuntura legato alla diffusione pandemica del virus Covid-19.

In particolare viene rappresentato quanto segue:

l'Autorità nazionale Anticorruzione, *"visto l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». Vista, la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 268 del 19 marzo 2020 con cui, all'esito dell'adozione del citato decreto-legge, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito ai termini per il riscontro alla richiesta di dati e informazioni nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità, al termine di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso e alla modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, specificando che le indicazioni ivi contenute avrebbero avuto validità fino alla*

cessazione dello stato di emergenza e comunque fino a nuova

Delibera dell'Autorità. Visto l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con legge 5 giugno n. 40, secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020». Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 9 aprile 2020 di aggiornamento della delibera dell'Autorità n. 268/2020. Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Considerato che lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022 Ritenuta la necessità di ripristinare i termini per il riscontro alla richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, il termine massimo di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso e i termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, vigenti in epoca antecedente all'adozione della delibera n. 268/2020. DELIBERA A seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, le indicazioni contenute nella Delibera dell'Autorità n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata

con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, cessano di avere efficacia. Per l'effetto, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera, sono ripristinati i seguenti termini, vigenti in epoca antecedente all'adozione della citata Delibera:

- i termini per la richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'Autorità indicati nei pertinenti Regolamenti;

- il termine massimo di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso;

- i termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità sono i seguenti:

per il perfezionamento dei CIG: 90 giorni. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati;

quanto all'obbligo della trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici: le Schede Dati Comuni e Aggiudicazione debbono essere trasmessi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento;

l'inoltro delle Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta adesione;

le Schede Modifiche contrattuali: devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'evento

le Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso debbono essere comunicate entro 60 giorni dall'evento.

In merito all'Emissione del CEL da parte della stazione appaltante: essa deve avvenire entro 30 giorni. Preliminarmente all'emissione del CEL, la stazione appaltante deve completare l'invio delle informazioni relative all'affidamento di cui attesta l'esecuzione".

Vista l'importanza della materia trattata e la delicatezza degli argomenti inseriti nel predetto regolamento, il Presidente dell'OdV ne dispone l'allegazione al presente verbale, di cui diviene parte integrante.

All.: c.s.

Pisa, 27.06.2022

Il Presidente

Avv. Massimo Nitto

Il Segretario

Dott.ssa Giacomina Gennusa